# CAMERA DEI DEPUTATI N. 235

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato PITTALIS**

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti e utilizzati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona

*Presentata il 13 ottobre 2022*

Onorevoli Colleghi ! — La normativa riguardante l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale propria (IMU) per gli enti che svolgono attività socio-assistenziali di servizio alla persona non è chiara. Gli enti sorti dalla trasformazione degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) o di altri istituti comunali preposti alla medesima funzione subiscono un trattamento diverso in relazione alle regioni e ai comuni in cui posseggono immobili e svolgono la loro attività: a volte sono esentati dal pagamento dell'imposta, a volte sono assoggettati all'imposta in misura ridotta, altre volte devono versare l'intera imposta.

Le leggi funzionano se dettano disposizioni chiare e sono giuste quando riservano lo stesso trattamento a soggetti della stessa natura. Per questo è necessario provvedere alla revisione dell'elenco degli immobili esenti dal pagamento dell'IMU, aggiungendo le aziende pubbliche di servizi alla persona, enti fondamentali per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali alla cittadinanza.

La presente proposta di legge si compone di due articoli, il primo volto a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzioni dall'IMU e il secondo recante la quantificazione dell'onere derivante da tale esenzione e la sua copertura.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti e utilizzati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona)*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserita la seguente:

« *a-bis)* gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché dalle aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti da trasformazione di altri enti ».

Art. 2.

*(Disposizione finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*19PDL0005600*